

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DI DIDATTICA E RICERCA IN AMBITO
SANITARIO TRA LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, CATANIA, MESSINA
E "KORE" DI ENNA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM-41)**

PREMESSO

- che le Parti ritengono opportuno definire relazioni istituzionali, organizzative e gestionali che possano contribuire a elevare l'efficacia dell'offerta formativa e le opportunità di ricerca;
- che le Parti condividono la preoccupazione per la significatività del fenomeno delle migrazioni di migliaia di giovani siciliani verso gli atenei di altre regioni del Paese e di altri Stati, fenomeno che non presenta alcuna condizione di reciprocità non essendo risulta compensato dagli attuali flussi in entrata;
- che circa un terzo degli studenti universitari che hanno lasciato la Regione Siciliana è iscritto in corsi di studio dell'area medica e della salute;

CONSIDERATO

- che le Parti convengono sulla necessità e l'urgenza di adottare decisioni e misure che possano rafforzare il complessivo sistema universitario della regione, sia sul piano dell'offerta formativa che su quello dei servizi e delle infrastrutture per il diritto allo studio con particolare riferimento all'area della formazione medica;
- che le Parti hanno pertanto manifestato comune interesse a sviluppare attività didattiche e di ricerca nell'ambito delle scienze mediche con particolare riferimento al Corso di Laurea magistrale in "Medicina e Chirurgia" (LM-41);

VISTI

- l'art. 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341 prevede che possano attuarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio;
- l'art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010 che prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività di didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, con conseguente ripartizione
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26/04/2011 n. 167 che all'art. 1, comma 1, dispone che : *"Per il conseguimento di finalità di interesse comune le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri."*;

- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7/01/2019 che, in particolare, all'art. 4 stabilisce i criteri di accreditamento dei nuovi corsi di studio;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato, con D.R. n. _____ del _____;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. _____ del _____;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato, con D.R. n. _____ del _____;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Enna "Kore" emanato con D.R. n. _____ del _____;
- i Regolamenti Didattici degli Atenei di Palermo, Catania, Messina e di Enna "Kore";
- la deliberazione assunta dal Consiglio della Struttura di raccordo di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo del _____ assunta in data con cui ha espresso parere favorevole all'individuazione di numerounità di docenti di riferimento, che hanno manifestato la propria disponibilità;
- la deliberazione assunta dal Consiglio della Struttura di raccordo di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania del _____ assunta in data con cui ha espresso parere favorevole all'individuazione di numerounità di docenti di riferimento, che hanno manifestato la propria disponibilità;
- la deliberazione assunta dal Consiglio della Struttura di raccordo di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina del _____ assunta in data con cui ha espresso parere favorevole all'individuazione di numerounità di docenti di riferimento, che hanno manifestato la propria disponibilità;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Senato Accademico dell'Università degli studi di Palermo in data.....;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Senato Accademico dell'Università degli studi di Catania in data.....;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Senato Accademico dell'Università degli studi di Messina in data.....;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Senato Accademico dell'Università degli studi Kore di Enna in data.....;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Palermo in data.....;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Catania in data.....;
- la deliberazione n. ____ assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Messina in data.....;

- la deliberazione n. _____ assunta in datadal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Enna "Kore" con la quale s'impegna a finanziare a vantaggio delle altre Università parti del presente accordo, in egual misura, complessive n. 9 (nove) posizioni di ricercatore/professore associato necessari a garantire il funzionamento a regime del corso di laurea magistrale in "Medicina e Chirurgia" (LM-41),

Tutto ciò premesso, visto e considerato

TRA

l'Università degli Studi di Palermo (cod. fis. 80023730825), rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14 febbraio 1963, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina n. 61

E

l'Università degli Studi di Catania (cod. fis. _____), rappresentata dal Rettore Prof. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Catania, Via _____;

E

l'Università degli Studi di Messina (cod. fis. _____), rappresentata dal Rettore Prof. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Messina, Via _____;

E

l'Università degli Studi di Enna "Kore" (cod. fis. _____), rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Puglisi, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Enna "Kore", Via _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità

1. Finalità della presente convenzione è quella di consolidare il rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche delle parti contraenti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, ampliando l'offerta formativa siciliana con particolare riferimento all'ambito medico al fine di rispondere alle richieste della popolazione studentesca.

2. In particolare, la presente convenzione disciplina le attività svolte in collaborazione tra l'Università degli Studi di Palermo, l'Università di Catania, l'Università di Messina e l'Università Kore di Enna volte all'attivazione e alla realizzazione di un programma di studio finalizzato all'istituzione e all'attivazione - a partire dall'anno accademico 2019/2020 - di un corso di laurea magistrale in 'Medicina e Chirurgia' (classe LM-41) con sede amministrativa presso l'Università KORE di Enna.

3. L'attivazione e l'istituzione del Corso di Studio di cui al comma che precede resta subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri del CUN e della verifica dell'ANVUR secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. n. 6/2019.

Art. 3 - Sede del Corso

La sede amministrativa e didattica del corso di studi è istituita presso l'Università Kore di Enna. Le attività formative del corso di studi si svolgeranno presso la sede dell'Università Kore di Enna e le sedi funzionali allo svolgimento delle attività di tirocinio.

La collaborazione tra gli Atenei si svolgerà sia sul piano didattico, attraverso la definizione, il coordinamento e la realizzazione congiunta dei programmi di studio del corso di studio interessato, sia sul piano scientifico, su tematiche di ricerca di comune interesse, come meglio specificato al successivo art. 9.

Art. 4 - Organi di gestione

La responsabilità del coordinamento e gestione volte alla realizzazione delle attività disciplinate dalla presente convenzione è assicurata da un Comitato di Coordinamento composto da quattro professori ordinari, nominati ciascuno da parte dei Rettori delle Università sottoscriventi.

Art. 5 - Programmazione didattica e docenza

Il Consiglio del Corso di laurea Magistrale, con il supporto del Comitato di Coordinamento, propone la programmazione didattica ed approva il Manifesto degli studi. Al predetto Consiglio spetta l'adozione di tutti quegli atti necessari allo svolgimento delle attività didattiche in forma ordinata e continuata.

Gli affidamenti ~~e le supplenze~~ possono essere conferiti a docenti appartenenti alle Università sottoscriventi secondo quanto previsto al successivo art. 9 e nel rispetto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Alloggi

Ai fini dell'eventuale assegnazione di alloggi destinati agli studenti e ai docenti del Corso di Studio d'interesse, le parti potranno avvalersi, con le modalità e le forme consentite dalla normativa vigente, della collaborazione delle istituzioni e degli enti presenti sul territorio di riferimento.

Art. 7 - Carriere studenti e rilascio del titolo

Gli adempimenti relativi alle immatricolazioni, iscrizioni ed alla gestione della carriera degli studenti e la responsabilità amministrativa del Corso è attribuito all'Università Kore di Enna cui compete inoltre in via esclusiva il rilascio del titolo finale.

Art. 8 - Agevolazioni e assicurazione

Ciascuna delle Istituzioni firmatarie garantisce l'accesso alle proprie strutture a studenti, docenti, collaboratori di docenza, ricercatori, esercitatori, dottorandi, assegnisti e borsisti provenienti dalle altre Istituzioni. Ciascuna Istituzione garantisce inoltre la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile nei confronti del proprio personale e degli studenti quando si trovino ad operare, ai fini della presente convenzione, presso strutture non proprie. **Gli oneri assicurativi**

relativi agli studenti iscritti nell'Università Kore di Enna saranno a carico di quest'ultimo ateneo quando gli stessi studenti dovessero operare presso gli altri Atenei firmatari.

Art. 9 - Impegni delle parti

Le Università contraenti garantiranno le opportune risorse di docenza, sia come numerosità sia come caratterizzazione dei settori scientifici-disciplinari, utili per ottemperare ai requisiti del D.M. 6/2019.

In particolare:

a) le parti concordano che ai fini della copertura del fabbisogno di docenza per le attività didattiche e formative del corso di studio d'interesse, si procederà prioritariamente con la stipula di atti convenzionali ai sensi dell'art. 6 comma 11 della l. 240/2010 e del D.M. 167/2011. **Gli oneri relativi alla quota di impegno dei docenti delle Università di Catania, Messina e Palermo presso l'Università Kore di Enna saranno a totale carico della stessa Università Kore, determinati nella corrispondente misura percentuale;**

b) le parti riconoscono che lo svolgimento delle attività didattiche del corso costituisce per i docenti di ruolo degli atenei sottoscriventi adempimento dei doveri accademici nella misura e secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione, nonché dallo statuto e regolamenti dell'ateneo di appartenenza.

c) l'Università Kore di Enna s'impegna a sostenere i costi necessari per l'istituzione ed il funzionamento del Corso di Laurea di cui al presente atto e, in particolare, del personale docente e/o ricercatore che è necessario reclutare, ai fini del funzionamento a regime del corso di studio in parola.

~~In tale ipotesi,~~ le procedure di reclutamento saranno attivate e gestite sia dall'Università Kore di Enna che dalle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina. In particolare gli Atenei di Palermo, Catania e Messina provvederanno al reclutamento di n. 3 docenti ciascuna. I relativi oneri saranno posti a totale carico dell'Università Kore di Enna per l'intera durata della presente Convenzione, al termine della quale tutti o parte dei docenti reclutati potranno, avendone titolo, richiedere di transitare nei ruoli dell'Università Kore ovvero permanente in quelli degli Atenei ove sono stati reclutati. Gli oneri stipendiali per i docenti reclutati dalle Università di Palermo, Catania e Messina verranno versati dall'Università Kore di Enna mediante mandati semestrali anticipati.

d) le parti, qualora ritenuto opportuno dal Comitato e se non in conflitto con i bisogni di altri corsi universitari, si adopereranno per il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie di riferimento nel territorio, anche attraverso la richiesta di supporto alla competente articolazione dell'amministrazione regionale.

e) le parti si danno reciprocamente atto che i costi per il funzionamento del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia graveranno esclusivamente sull'Università Kore di Enna e che alcuna spesa sarà a carico delle Università di Palermo, Catania e Messina.

Art. 10 - Attività di ricerca

Le Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina ed Enna “Kore” concordano nel ritenere che un’efficace attività didattica si debba fondare su una salda e continuativa attività di ricerca scientifica, su un costante confronto di esperienze, sullo scambio e la condivisione degli elementi di competenza maturati. Pertanto, si impegnano a sviluppare progetti di ricerca in collaborazione, a promuovere iniziative di confronto e di divulgazione delle esperienze acquisite, a garantire mutua assistenza per quanto attiene alle rispettive competenze e professionalità, nel rispetto in ogni caso dei propri fini istituzionali e degli imprescindibili vincoli di riservatezza.

Articolo 11 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Università convengono che il regime e l’utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le Università comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per le Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Art. 12 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha la durata di sei anni a partire dall’anno accademico 2020/2021, e potrà essere, alla scadenza, previo accordo delle parti, rinnovata mediante apposito atto scritto.

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente per giustificato motivo. La disdetta deve essere comunicata con pec o lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, non risolvibili in via amichevole, è competente il Foro ~~di Palermo~~ **determinato per legge**.

Articolo 14 - Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o il logo o qualunque altro segno distintivo delle stesse per finalità diverse da quelle oggetto dell’accordo, fatti salvi specifici accordi tra le parti che prevedano, previa espressa autorizzazione, le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto dell’accordo.

Articolo 15 - Trattamento dei dati

Le Parti provvederanno al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al rapporto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 16 - Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Università degli Studi di Palermo

IL RETTORE

(Prof. Fabrizio Micari)

Università degli Studi di Catania

IL RETTORE

(Prof. _____)

Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

(Prof. _____)

Università degli Studi di Enna "Kore"

IL RETTORE

(Prof. _____)